



**Riserva Naturale Orientata
Rupe di Campotrera**

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA**

CONFRONTO VERSIONI 2014 - 2024

Anno 2024

Regolamento Riserva Rupe di Campotrera

Confronto versioni 2014 (Regolamento 2012 integrato 2014) – 2024. In ragione delle consistenti modifiche e riorganizzazioni apportate al documento non è possibile riproporre un confronto in parallelo fedele. Viene proposto un parallelo per tematiche affini trattate nell'articolato per dare una idea generale delle numerose modifiche apportate e della nuova organizzazione proposta.

Regolamento 2014	Regolamento 2024
<p style="text-align: center;">SOMMARIO</p> <p>CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 1 - GeneralitàArt. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento <p>CAPO II - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 3 - Disciplina per la conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)Art. 4 - Tutela del patrimonio geologico e mineralogico Art. 5 - Tutela del sottoboscoArt. 6 - Tutela della floraArt. 7 - Tutela e gestione della faunaArt. 8 - Regimi particolari di tutelaArt. 9 - Tutela del paesaggio e degli habitat <p>CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 10 - Sistema dell'accessibilità Art. 11 - Modalità di accesso e fruizione Art. 12 - Responsabilità <p>CAPO IV - RICERCA SCIENTIFICA</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 13 - Attività di ricerca scientificaArt. 14 - Autorizzazione della ricerca scientificaArt. 15 - Materiali e tecniche consentite	<p style="text-align: center;">SOMMARIO</p> <p>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 1 GeneralitàArt. 2 Finalità, efficacia e validità del RegolamentoArt. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici <p>CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 4 Tutela del patrimonio mineralogico, geologico e geomorfologicoArt. 5 Tutela delle risorse idriche Art. 6 Tutela della flora e della vegetazioneArt. 7 Tutela della fauna Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario <p>CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 9 Gestione delle aree boscateArt. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottoboscoArt. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastoriziaArt. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorioArt. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione <p>CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA</p> <ul style="list-style-type: none">Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della RiservaArt. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientificiArt. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzatiArt. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzatiArt. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale

Art. 40 - Sedute del comitato

Art. 41 - Durata in carica e decadenza

Art. 42 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Tavola 1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA

ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA (ortofoto AGEA 2008)

ALLEGATO - SCHEMA TIPO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 – Inquadramento territoriale

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Allegato 3 – Carta dell'accessibilità e della fruizione

Allegato 4 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta

Allegato 5 – Modulo per invio di comunicazione

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Generalità

La Riserva Naturale Rupe di Campotrera è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna, con Delibera del Consiglio Regionale n. 1268 del 13 ottobre 1999. Con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 67 del 6 dicembre 2011 è stato modificato il provvedimento istitutivo della Riserva con l'ampliamento del perimetro come illustrato nell'allegata Tavola 1, costituente parte integrante del presente regolamento.

La Riserva Naturale Rupe di Campotrera (di seguito indicata come Riserva) si estende su una superficie di circa 41,85 ettari in Comune di Canossa (di seguito Comune) in provincia di Reggio Emilia: è stata istituita principalmente allo scopo di tutelare l'emergenza geologica costituita dalle rupi ofiolitiche, accompagnata altresì dalla presenza di numerosi altri caratteri naturalistici, paesaggistici e culturali di rinomata importanza ed è gestita ai fini della conservazione dei suoi caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali. Il sopra citato atto istitutivo e sua modifica definiscono il perimetro e la zonizzazione, le finalità e le modalità di gestione, nonché le norme di attuazione e tutela.

Ente di Gestione della Riserva ai sensi della normativa vigente è la Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia). Attraverso apposita convenzione con il Comune di Canossa, stipulata in data 29 febbraio 2008, la Provincia ha affidato al Comune tutte le funzioni gestionali della Riserva delegabili ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm.

Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm., nel rispetto delle finalità ed in conformità con quanto stabilito nell'atto istitutivo, nonché delle leggi dello Stato e della Regione, dei piani, programmi e provvedimenti della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Canossa.

Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva e sua modifica. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme e le sanzioni della L.R. 6/2005 e ss. mm., della L.R. 7/2004, della L.R. 4/2007, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e la normativa urbanistica specifica e da tutte le altre disposizioni ove applicabili.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera (di seguito indicata come Riserva), è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1268 del 13 ottobre 1999, in BUR n. 134 del 17 novembre 1999. Successivamente la Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 67 del 6 dicembre 2011 ha modificato il provvedimento istitutivo della Riserva ampliando verso est il perimetro della stessa, includendo interamente il geosito a ridosso della torre di Rossenella o Guardiola, attestando la Riserva su una superficie complessiva di circa 42 ettari in Comune di Canossa (RE) (di seguito Comune).
2. Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente di gestione). Per l'esercizio di alcune funzioni gestionali, come previsto dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) e ss.mm.ii., l'Ente di gestione, attraverso apposita convenzione, può avvalersi del Comune.
3. La Riserva è interamente inclusa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4030014 "Rupe di Campotrera, Rossena" (di seguito Sito Rete Natura 2000), istituita inizialmente come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con DM del 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), successivamente convertito in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM del 13 marzo 2019 (Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna).
4. La Provincia di Reggio Emilia, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 6/2005, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012, ha approvato un primo regolamento della Riserva, al fine di disciplinare le attività consentite e quelle vietate, l'accesso al pubblico, le modalità autorizzative ed attuative per garantire e promuovere, anche in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale. A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Reggio Emilia delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio provinciale (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 29 maggio 2014), la Provincia di Reggio Emilia, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per adeguarlo ai citati documenti normativi.

Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento costituisce un aggiornamento del precedente documento regolamentare (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni apportate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014) in ragione delle modifiche normative intervenute in materia ambientale e urbanistica, nonché in relazione ai risultati dei più recenti studi e ricerche che hanno variato in quadro conoscitivo.
2. Il Regolamento, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1268 del 13 ottobre 1999 di istituzione della Riserva, persegue le seguenti finalità:
 - a) tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in particolare gli affioramenti mineralogici di datolite;
 - b) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica e ambientale dell'area;
 - c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione e il restauro;
 - d) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;

- f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
 - g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi;
 - h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali da non arrecare danno all'ambiente naturale e ai suoi beni, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali e i principi della loro conservazione.
3. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 6/2005, il Regolamento, sulla base di una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, disciplina l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
 4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste nell'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:
 - a) zona 1 – zona corrispondente alle aree centrali della Riserva dove sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti a maggiore grado di xericità;
 - b) zona 2 – zona comprendente la residua superficie della Riserva.
 5. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito del cambiamento del quadro normativo di riferimento o di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.

Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti nonché le loro varianti di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione.
2. Le analisi territoriali, riconducibili al territorio della Riserva, contenute nei Piani, Programmi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali costituiscono un riferimento per la definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Regolamento della Riserva.
3. Sono fatte salve le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

CAPO II - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 3 - Disciplina per la conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)

Per tutto quanto non specificatamente dettagliato nel presente Regolamento, in recepimento delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito "SIC IT4030014 – Rupe di Campotrera, Rossena", approvate con Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, si rimanda alle Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alla D.G.R n. 1419/2013.

CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 4 - Tutela del patrimonio geologico e mineralogico

Nell'area della Riserva sono vietate la raccolta e l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici affioranti e su quelle ricoperte da suolo.

La raccolta di materiale litologico e mineralogico ed eventuali scavi sono consentiti unicamente per esigenze di manutenzione dei sentieri esistenti e per motivate finalità di studio e ricerca scientifica, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5 - Tutela del sottobosco

Al fine di conservare e salvaguardare le importanti funzioni ecologiche del sottobosco e del suolo, nell'area della Riserva sono vietati:

- a. la raccolta di funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco. La raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco è consentita per esclusive motivate finalità di studio e ricerca, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- b. il taglio del sottobosco;
- c. la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità o particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 4 Tutela del patrimonio mineralogico, geologico e geomorfologico

1. Costituiscono emergenze mineralogiche, geologiche e geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità mineralogica, geologica e morfologica che rappresentano la storia geologica del medio Appennino reggiano.
2. Sono vietate la raccolta e l'asportazione di materiale mineralogico e litologico sia affiorante che sotterraneo, fatti salvi i prelievi effettuati sulla base di specifici progetti a carattere scientifico da sottoporre preventivamente ad autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. È fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia i calanchi, le pareti rocciose e gli affioramenti rocciosi in genere. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità e gli interventi di manutenzione della rete infrastrutturale previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
4. Solo previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione è consentito l'accesso alle pareti rocciose, alle grotte e agli inghiottitoi.
5. La ricerca e l'esplorazione di nuove cavità, nonché le eventuali azioni di disostruzione degli accessi, sono consentite esclusivamente sulla base di specifici progetti a carattere scientifico da sottoporre preventivamente ad autorizzazione dell'Ente di gestione.
6. Gli accumuli di detrito di frana o di crollo non devono subire alterazioni se non connesse ad interventi legati alla sicurezza, a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico o di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'Ente di gestione.

Art. 5 Tutela delle risorse idriche

1. L'alveo del Fosso della Fornace e del reticolo idrografico minore, inclusi gli ambiti ripari dei bacini naturali, sono lasciati alla libera evoluzione. Sono fatti salvi per motivi di sicurezza idraulica gli interventi di pulizia del letto fluviale, purché effettuati senza compromettere l'ambiente fluviale, soprattutto nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica e/o idrogeologica, da predisporre da parte dei soggetti competenti, con dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corpo idrico. Tali interventi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale dell'Ente di gestione o da esso incaricato.
2. Al fine di salvaguardare e migliorare il grado di naturalità dei corpi idrici possono essere previsti dall'Ente di gestione specifici interventi di conservazione e ripristino della vegetazione ripariale o della funzionalità ecologia.
3. Ai fini della tutela della qualità delle acque, in conformità alla legislazione vigente, nei corpi idrici è vietata l'immissione di reflui non depurati e il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale.
4. Nella Riserva sono vietate le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee.

Art. 6 - Tutela della flora

Al fine di tutelare la diversità del patrimonio floristico della Riserva Naturale:

- a. sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea. È consentito asportare esemplari della flora o parti di essi esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- b. è consentito asportare specie vegetali non autoctone qualora tale intervento si rendesse necessario per finalità di studio e controllo delle dinamiche ecologiche e per esigenze di riqualificazione ambientale previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- c. è vietato introdurre volontariamente specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi.

Art. 7 - Tutela e gestione della fauna

7.1 Tutela della fauna

Al fine di proteggere la diversità del patrimonio faunistico e rispettare i cicli biologici e riproduttivi delle diverse specie presenti, all'interno della Riserva Naturale sono vietati:

- a. l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
- b. la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate, tane;
- c. il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
- d. l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti.

Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (da aprile a giugno) è inoltre vietato effettuare, salvo diverso parere del Comitato Tecnico Scientifico, lavori di manutenzione dei sentieri e ogni altra sorta di intervento che possa costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo.

7.2 Catture e contenimento degli esuberanti

Qualora, dopo la realizzazione di un censimento della fauna e a seguito di studi condotti da esperti dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica o anche su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, venga dimostrato che la numerosità degli individui di alcune specie animali arreca danno all'assetto ecologico della Riserva, sono ammessi interventi per la cattura degli esemplari in esubero, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e previo nulla osta dell'Ente di gestione.

È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria, sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea ed in particolare delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato 2) e delle fitocenosi che le ospitano.
2. È vietata la raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti; ai soli fini di studio e ricerca scientifica, compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica, l'Ente di gestione può autorizzarne la raccolta. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze degli edifici ad uso abitativo o produttivo, nonché agli interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.
3. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche estranee alla flora autoctona, sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
4. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, asportare specie vegetali non autoctone, in particolare specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di controllarne la loro possibile espansione e per esigenze di riqualificazione ambientale.
5. I prati polifiti permanenti presenti nel territorio della Riserva concorrono alla diversificazione biologica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche. L'Ente di gestione ne promuove la gestione al fine di conservare la biodiversità ed impedire la ricolonizzazione da parte di specie arbustive.
6. L'Ente di gestione aggiorna l'elenco della flora spontanea di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio.
7. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalla presenza di stazioni floristiche di interesse conservazionistico.

Art. 7 Tutela della fauna

1. All'interno della Riserva sono vietate le catture di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Eventuali immissioni di specie di fauna selvatica autoctona, sia a fini di ripopolamento che di reintroduzione, sono ammesse, in conformità alla legislazione vigente, solo se supportate da uno specifico progetto di introduzione autorizzato dall'Ente di gestione.
2. È vietato l'esercizio dell'attività venatoria, nonché danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previa autorizzazione dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45, comma 4, della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da minimizzare l'impatto sulle altre specie faunistiche.
3. L'Ente di gestione può autorizzare le attività di censimento della fauna da appostamento fisso o con metodi basati sulla misurazione delle distanze (Distance sampling), indici chilometrici di abbondanza (IKa), conteggio notturno con fano (spot-light count), conteggio dei gruppi di pellet (pellet count) e trappolaggio fotografico.
4. I piani di limitazione numerica della fauna selvatica sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano faunistico-venatorio regionale e successivi documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.).
5. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11, comma 4, della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. è sempre vietata l'introduzione di specie di fauna alloctone.
6. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

7.3 Tutela e gestione della fauna ai sensi della D.G.P. n. 48 del 29/05/2014

In base a quanto disposto dalle Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. XX del 29/05/2014, le misure regolamentari cogenti ivi definite si intendano prevalenti rispetto alle misure di cui ai precedenti commi 1, 2, e definiscono i seguenti divieti:

- ai fini della tutela dell'Istrice *Hystrix cristata*, specie di interesse comunitario, non sono consentiti gli interventi di controllo alla volpe in tana nelle cavità naturali sotterranee; fatte salve le norme generali, sono consentiti gli interventi di controllo che escludono le cavità sotterranee naturali, come ad esempio presso manufatti, fienili, ecc., di norma non utilizzati;
- qualora sia accertato l'utilizzo del sito da parte del Lupo per la riproduzione (con risultanze derivanti ad esempio dal wolf-howling) sono vietati gli interventi di controllo della Volpe in tana nelle cavità naturali sotterranee; fatte salve le norme generali, sono consentiti gli interventi di controllo che escludono le cavità sotterranee naturali, come ad esempio presso manufatti, fienili, ecc., di norma non utilizzati dal Lupo;
- al fine di scoraggiare possibili episodi di bracconaggio, qualora sia accertata l'uccisione illecita di esemplari di Lupo, Puzzola o di rapaci di interesse comunitario riconducibile all'attività venatoria, si dovrà segnalare l'episodio all'Ente competente, che dovrà valutare l'opportunità di vietare la caccia nel sito per la durata di almeno una stagione venatoria a partire dalla data di accertamento;
- divieto di pesca e di ogni altra attività di prelievo, con obbligo di rilascio immediato, alle specie ittiche di interesse comunitario *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Leuciscus souffia* in tutta l'area del sito. Sono derogate le catture effettuate a scopo scientifico autorizzate.

Art. 8 - Regimi particolari di tutela

Qualora nell'ambito degli studi scientifici previsti nel periodo di validità del Programma di tutela e valorizzazione siano individuate emergenze geo-mineralogiche, habitat ed ecosistemi, specie della flora e della fauna di particolare interesse, strettamente legate a determinate aree, l'Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, procederà all'individuazione di tali aree e ne disporrà un regime particolare di tutela.

L'Ente di gestione della Riserva Naturale Orientata può disporre in particolare il divieto di accesso a quelle aree nelle quali:

- a. venga riconosciuta la pericolosa rarefazione di talune popolazioni;

7. È vietato introdurre all'interno della Riserva cani anche se condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva o nelle immediate vicinanze devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
8. È vietato introdurre gatti all'interno della Riserva. Gli esemplari di proprietà dei residenti nel territorio della Riserva o nelle immediate vicinanze devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse. È inoltre vietato autorizzare la gestione di colonie feline all'interno della Riserva. In caso di insediamento naturale di una colonia felina all'interno della Riserva, la stessa andrà spostata all'esterno a carico dell'ente competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
9. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'allegato I alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
 - a) l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - b) l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla presenza occasionale di specie di interesse conservazionistico in periodi di passo;
 - c) lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche sia lotiche presenti nella Riserva;
 - d) il taglio della vegetazione arbustiva;
 - e) lo sfalcio dei prati.
10. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai chiroterri, rapaci o specie saproxiliche di interesse comunitario. In caso ne venga constatata la presenza, le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
11. A tutela degli insetti xilofagi e saproxilici è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi e nelle aree agricole o tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di salici, pioppi o aceri, sia vive che morte. Sono fatti salvi gli abbattimenti, autorizzati dall'Ente di gestione, di esemplari che rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità.
12. È vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi, nonché uova, nidiate o cucciolate di specie selvatiche autoctone. Sono fatti salvi gli interventi necessari sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
13. Durante il periodo di massima riproduzione faunistica (dal 15 marzo al 15 luglio) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica o privata incolumità.
14. È vietata l'eliminazione o la trasformazione degli invasi che presentano caratteristiche idonee alla riproduzione degli anfibi.
15. È vietata la pesca in qualsiasi forma, fatte salve le catture e i prelievi a scopo di studio e ricerca autorizzate dall'Ente di gestione.

- b. venga riconosciuta la nidificazione di specie dell'avifauna di interesse protezionistico;
- c. venga riconosciuto lo stazionamento occasionale di rare specie animali in periodi di passo;
- d. sia avvenuta una reintroduzione.

Art. 9 - Tutela del paesaggio e degli habitat

9.1 Tutela e gestione del bosco

All'interno della Riserva, ai fini di una corretta manutenzione, riqualificazione, conservazione dei boschi e degli habitat ecotonali ad essi legati, visti anche gli obiettivi generali delle Riserve Naturali come riportati dalla L.R. 6/2005 e successive modifiche, gli interventi di gestione forestale sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di gestione, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla Direttiva regionale in materia di nulla osta.

Sono consentiti interventi di controllo ed indirizzo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, con particolare riguardo:

- a. all'evoluzione ed alla conversione verso l'alto fusto;
- b. al contenimento dell'esubero arboreo-arbustivo a margine dei coltivi;
- c. al controllo sugli effetti di eventi negativi meteorici e biologici.

La conversione ad alto fusto è consentita in presenza di soprassuolo invecchiato, mentre nei querceti xerofili a roverella a modesta densità con scarso ricaccio, la procedura di intervento deve attenersi alla "conversione naturale" ad alto fusto, prevedendo interventi solo per finalità di indirizzo e controllo.

Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei cedui: nella ZONA 2 si potrà intervenire guidando i soprassuoli cedui invecchiati in evoluzione verso l'alto fusto, mediante interventi che assicurino il massimo di diversificazione specifica ed attenendosi alle prescrizioni di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna, sia nella formulazione più restrittiva delle norme che per quanto favorito o suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente di Gestione può convenzionarsi con i proprietari o affidare incarichi a ditte del settore per effettuare interventi di manutenzione e protezione del contesto boschivo esistente, qualora lo sviluppo anormale di eventuali specie avventizie, l'instaurarsi di determinate patologie o il verificarsi di qualsiasi altro tipo di alterazione ambientale, induca all'effettuazione di tali interventi.

Nella realizzazione degli interventi forestali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nelle P.M.P.F.:

- a. gli interventi vanno eseguiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 1° Marzo;
- b. non è consentita l'apertura, anche temporanea, di nuove piste per l'esbosco;
- c. nell'esecuzione degli interventi vanno sempre salvaguardate la flora del sottobosco e la rinnovazione spontanea di specie autoctone;
- d. è fatto divieto di tagliare o danneggiare le specie così secondarie in via di rarefazione come sorbi, viburni, cornioli, tigli, frassini, maggiociondoli, perastri ecc.;
- e. è fatto obbligo di rilasciare parte degli esemplari morti in piedi scelti fra quelli più ricchi di cavità e di maggiore diametro;
- f. parte del materiale di risulta deve essere lasciato in loco per assicurare la necessaria protezione del terreno dall'erosione;
- g. le piante che risultassero invasive (ailanto, robinia, vitalba), vanno gradualmente eliminate, in particolare le specie alloctone;
- h. non sono consentite spalcature e potature di rami vivi.

9.2 Gestione degli arbusteti

Per gli aggruppamenti vegetali in fase di spontanea colonizzazione sia primaria che secondaria, e per i cespuglieti potenzialmente tendenti al bosco, purché situati all'interno delle aree forestali, va assicurata l'indisturbata transizione

verso stadi vegetazionali più evoluti, evitando ogni forma di intervento che possa recare danno a tale transizione, salvo particolari prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico.

È vietato diradare o asportare arbusteti presenti nelle praterie in area a contatto dei boschi, in considerazione del loro grande rilievo ecologico.

9.3 Gestione dei prati polifiti

È consentita l'utilizzazione foraggera delle praterie esistenti e cartografate, la cui conduzione deve essere attuata conservando l'assetto vegetazionale senza effettuare arature od altri movimenti terra anche se superficiali.

Il periodo dello sfalcio deve essere indicato annualmente all'Ente di Gestione.

Non è consentito l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi ed ogni altra sostanza chimica tossica o inquinante.

9.4 Gestione delle siepi e degli spazi interstiziali

Al fine di tutelare siepi e "spazi interstiziali" occupati da aggruppamenti vegetali, filari e individui isolati, di specie arboree e arbustive singole o in combinazione promiscua, essenziali per la conservazione di alcune specie della fauna e importanti elementi del paesaggio, nella gestione delle attività agricole o di altra natura, le aree di cui sopra non possono essere oggetto di interventi modificativi, fatto salvo diverse disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico

9.5 Gestione forestale ai sensi della D.G.P. n. 48 del 29/05/2014

In base a quanto disposto dalle Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. XX del 29/05/2014, le misure regolamentari cogenti ivi definite si intendano prevalenti rispetto alle misure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, e definiscono i seguenti divieti:

- sono vietati il taglio, la potatura e qualsiasi similare intervento sulle siepi e sui cespugli isolati nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio, al fine di tutelare in periodo riproduttivo l'Averla piccola *Lanius collurio*, specie di interesse comunitario;
- divieto di taglio della vegetazione legnosa ripariale autoctona e caratterizzante gli habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" e 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*". Sono permessi solo interventi connessi alla manutenzione e messa in sicurezza del corso d'acqua, che non comportino la totale eliminazione della fascia boscata ripariale;
- ai fini della tutela delle specie di chiroteri forestali, sono vietati i tagli di utilizzazione dei boschi che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 1 ettaro; la contiguità, come previsto dalle PMPF, non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m.; fatte salve le PMPF, il taglio dei boschi deve essere eseguito in modo da conservare per ogni ettaro di superficie tagliata i dieci alberi di maggiori dimensioni;
- ai fini della tutela delle specie di chiroteri forestali, non sono consentiti i tagli degli alberi isolati o in formazioni vegetali lineari, compresi quelli secchi o morienti, di dimensioni superiori a 40 cm di diametro. Sono fatti salvi i tagli eseguibili per ragioni fitosanitarie o di pubblica incolumità o i tagli che interessano specie non autoctone;
- interventi di taglio forestale non idonei consistenti in una eccessiva ceduzione e nella pulizia del sottobosco possono provocare una banalizzazione dell'habitat prioritario 91AA* Boschi orientali di quercia bianca con scomparsa di specie di interesse conservazioni stico; la regolamentazione prevede che nelle tagliate i residui di lavorazione debbano essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi accumuli di materiale e di non arrecare danni alla rinnovazione e al sottobosco; sono fatti salvi gli obblighi di sgombrò previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art.8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del Sito Rete Natura 2000 e dei loro relativi fattori di minaccia.

2. L'Ente di gestione promuove e attua il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle specie ornamentali tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
3. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati dal codice 6510 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", in seminativi o altre colture, nonché praticare tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
4. Al fine di favorire la rinnovazione dei querceti xerofili a roverella, come identificati dal codice 91AA nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", fatti salvi gli obblighi di sgombero previsti dal Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018), nelle tagliate i residui di lavorazione devono essere lasciati in spazi liberi dal novellame e in cumuli di modesta entità per non arrecare danni alla rinnovazione e al sottobosco.
5. Ai fini della tutela dell'istrice (*Hystrix cristata*) e di eventuali siti di riproduzione del lupo (*Canis lupus*) gli interventi di cattura a scopo scientifico o controllo numerico della volpe (*Vulpes vulpes*) non possono essere autorizzati nelle tane costituite da cavità naturali sotterranee.
6. Ai fini della tutela della nottola minore (*Nyctalus leisleri*) è vietato il taglio degli alberi isolati o in formazioni vegetali lineari, compresi quelli secchi o morienti. Sono fatti salvi i tagli eseguibili per ragioni fitosanitarie o di pubblica incolumità o i tagli che interessano specie vegetali non autoctone.
7. È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi edilizi che possano compromettere il mantenimento di cavità di rifugio per i Chiroterti.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Tutte le attività selvicolturali all'interno della Riserva sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
2. All'interno della Riserva è consentito esclusivamente l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui o l'utilizzazione delle fustaie, incluse quelle transitorie derivanti da interventi di avviamento all'alto fusto, mediante diradamenti o tagli intercalari. Possono essere autorizzati puntualmente tagli di sicurezza per la pubblica incolumità, interventi a scopo naturalistico o fitosanitario e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi.
3. L'Ente di gestione potrà prevedere in aree ristrette forme e tecniche selvicolturali diverse dall'alto fusto in seguito all'accertata presenza di specie tutelate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
4. Sono vietate le attività selvicolturali che interessano una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 1 ettaro; la contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m;
5. Le attività selvicolturali ammesse, oltre a rispettare il Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018) e le Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. del DM del 17.10.07, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) i lavori selvicolturali devono essere svolti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo;
 - b) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57); in particolare, a tutela degli esemplari della specie di interesse comunitario *Osmoderma eremita*, è vietato il taglio di esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm a 1,30 m da terra;

- c) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilasciare parte degli esemplari morti in piedi scelti fra quelli più ricchi di cavità e di maggiore diametro;
- d) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto divieto di tagliare o danneggiare le specie secondarie in via di rarefazione come sorbi, viburni, cornioli, tigli, frassini, maggiociondoli, perastri, ecc.;
- e) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di tagliare prioritariamente le specie alloctone (robinia, ailanto, ecc.) e rimuovere dagli esemplari rilasciati le eventuali specie rampicanti (edera e vitalba) nel caso colonizzino le branche principali della chioma;
- f) negli interventi selvicolturali è vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
- g) le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, ecc.);
- h) la cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie floristiche autoctone;
- i) non è consentita l'apertura, anche temporanea, di nuove piste per l'esbosco;
- j) la ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 metro, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
- k) le fasce ai bordi della viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta.

Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Nell'intero territorio della Riserva, la raccolta dei prodotti del sottobosco, siano essi piccoli frutti o funghi epigei o ipogei, è vietata, fatti salvi gli interventi connessi alle attività di studio e ricerca autorizzati dall'Ente di gestione.

Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia

1. Nell'intero territorio della Riserva, in conformità alle disposizioni dell'atto istitutivo, è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli.
2. All'interno della Riserva è consentita l'utilizzazione a foraggera delle praterie esistenti, la cui conduzione deve essere attuata senza effettuare arature o altri movimenti terra anche se superficiali. È ammessa la pratica della trasemina se attuata con semi di specie autoctone.
3. Al fine di favorire la gestione delle aree già destinate a colture agricole, come previsto dall'art. 50 del Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018), è consentito il taglio degli arbusteti ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat, onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura e il recupero di habitat di interesse comunitario, in accordo al recupero dell'attività agricola.
4. All'interno della Riserva sono vietate le seguenti attività:
 - a) l'eliminazione delle siepi, dei filari alberati e degli esemplari arborei isolati;
 - b) la pratica dell'incendio delle stoppie e dei canneti;
 - c) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;
 - d) lo spandimento agronomico dei liquami così come definiti dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue);

- e) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
 - f) l'accumulo di letami per un periodo superiore a 2 mesi e ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, a 50 metri dai corsi d'acqua e dai laghi, a 200 metri dalle sorgenti e 5 metri dalle scoline, nonché in cumuli con conformazione geometrica non idonea ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017);
 - g) lo spandimento di ogni sostanza tossica o inquinante, di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e fanghi biologici.
5. All'interno della zona 1 sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con o senza l'ausilio di cani da pastore.
6. All'interno della zona 2 sono consentite le attività di pascolo brado o semibrado con o senza l'ausilio di cani da pastore, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che ne precisa le condizioni e le tempistiche.

Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio

1. All'interno della Riserva trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Nel territorio della Riserva il Piano Urbanistico Generale non può prevedere aree di territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 o nuove urbanizzazioni come previste dall'art. 35 della L.R. 24/2017. Le attività urbanistiche ed edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
3. Nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della L.R. 6/2005 e dell'atto istitutivo, ad esclusione delle aree incluse nella zona 1, sono consentiti il recupero e la ristrutturazione di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando connessi alle residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva e volti a perseguire obiettivi gestionali dell'Area protetta;
 - b) quando connessi alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente ed esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione;
 - c) quando connessi alle attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - d) quando connessi all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed and breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc. L'agriturismo, come attività complementare alla conduzione del fondo agricolo, è consentito solo per le aziende agricole in attività al momento della richiesta dell'intervento;
 - e) quando connessi all'esercizio di funzioni ricettive non collegate all'attività agricola quali ristorazione, bed and breakfast, piccoli ostelli qualora già esistenti alla data del 17/02/2005, data di emanazione della L.R. 6/2005;
 - f) per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in zona 2 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione o dal Comune per finalità istitutive della Riserva.
5. All'interno della zona 1 sono vietati tutti gli interventi edilizi e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio.

	<p>6. All'interno della zona 2, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali; b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; e) ristrutturazione edilizia come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; f) recupero e risanamento delle aree libere come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali. g) realizzazione a fini didattici, sociali, ricreativi, turistici, culturali e scientifici di opere di arredo costituite da strutture leggere amovibili, quali bacheche, panchine, staccionate, capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc.; h) realizzazione di piccole recinzioni per il contenimento degli animali domestici o del bestiame da installarsi esclusivamente nelle pertinenze degli edifici o centri aziendali. <p>7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad ogni progetto edilizio si dovrà allegare un progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico abilitato. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.</p> <p>8. Gli interventi edilizi, oltre a quanto previsto in territorio rurale dagli strumenti urbanistici comunali, devono in ogni caso essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni; b) garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico; c) adeguando il sistema di depurazione delle acque reflue alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale; d) valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiroteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c), d), f) ed i) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. sono subordinati alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiroteri. Tale verifica, effettuata da un tecnico qualificato, deve essere documentata in sede di richiesta autorizzativa. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e sono realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento. e) evitando l'installazione di dissuasori di qualsiasi forma e natura (es. reti, cavi elettrificati, dissuasori ad aghi, ecc.) che occludano eventuali nicchie su pareti o qualunque altro potenziale sito di nidificazione o di appoggio dell'avifauna; f) prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura; g) valutando, soprattutto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'opportunità di un mascheramento con quinte arboreo-arbustive, realizzate con specie autoctone, finalizzato a mitigare gli eventuali impatti visivi degli edifici. <p>9. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.</p> <p>10. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.</p>
--	--

CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE

Art. 10 - Sistema dell'accessibilità

10.1 Sistema dell'accessibilità

Il sistema dell'accessibilità alla Riserva è definito dall'insieme di percorsi di attraversamento e dai punti di accesso collegati, così come individuati nella Tavola 1.

11. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali.
12. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi e quelli connessi agli interventi di gestione ambientale attuati da parte dell'Ente di gestione o dal Comune o diretti a prevenire, limitare o ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione

1. All'interno della Riserva non è consentita la nuova realizzazione di infrastrutture e attrezzature in rete.
2. Per la viabilità esistente, sia pubblica che privata, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
3. È vietata l'impermeabilizzazione di strade, di parcheggi, di aie e di cortili sterrati che risultino a fondo permeabile all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione (15 marzo - 15 luglio). Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, gli sfalci delle banchine e delle scarpate erbose possono essere effettuati in ogni stagione. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.
5. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture devono essere progettati ed eseguiti avendo particolare attenzione a ridurre i possibili impatti sui sistemi naturali. Tali accorgimenti devono essere esplicitati nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA

Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 3) è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
 - a) Viabilità e percorsi;
 - b) Aree di sosta;
 - c) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale.
2. Gli interventi di manutenzione e adeguamento di detti spazi e attrezzature devono garantire e incrementare la funzionalità, l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul territorio da apposite tabelle. L'accesso e la fruizione della Riserva sono garantiti dal sistema di ingressi e percorsi individuati nell'Allegato 3 "Carta dell'accessibilità e della fruizione".
2. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, culturali, turistici e scientifici, ad esclusione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento.

L'atto istitutivo della Riserva individua e suddivide il territorio in due zone, denominate ZONA 1 e ZONA 2, per le quali vengono indicati diversi obiettivi di tutela e, conseguentemente, una diversa regolamentazione delle attività in esse consentite o vietate.

10.2 Sistema dell'accessibilità nella ZONA 1

All'interno della ZONA 1 non è consentita la realizzazione di nuovi sentieri; il personale autorizzato ad accedere a tale zona deve mantenersi in corrispondenza delle tracce dei sentieri storici utilizzati dai cimatori per raggiungere il sito estrattivo di Campotrera, fatto salvo il tratto di sentiero esistente nella ZONA 1, che può essere sottoposta a manutenzione. La segnaletica posta sui sentieri esistenti deve essere realizzata in modo da non alterare l'ambiente.

10.3 Sistema dell'accessibilità nella ZONA 2

All'interno della ZONA 2 è consentita la manutenzione dei sentieri esistenti, che potrà essere effettuata utilizzando unicamente legno ed altri materiali naturali, avvalendosi delle tecniche indicate dal manuale sulla sentieristica edito dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con il Club Alpino Italiano. È consentita la collocazione della segnaletica dei sentieri, che deve attenersi alla linea grafica per le Aree Protette della Regione Emilia Romagna ed essere realizzata in legno, con la sola esclusione delle superfici scritte, che potranno anche essere in altro materiale. Gli stessi criteri dovranno essere adottati per la realizzazione di eventuali nuovi sentieri, qualora eventi accidentali danneggiassero i percorsi esistenti.

Art. 11 - Modalità di accesso e fruizione

11.1 Disposizioni generali

L'accesso all'area della Riserva è consentito esclusivamente lungo i sentieri individuati (Tavola 1), di seguito elencati:

- a. sentiero geologico del Rio della Fornace;
- b. sentiero sommitale;
- c. circuito escursionistico perimetrale di Campotrera;
- d. sentiero dal borgo di Cerezzola a Campotrera.

È vietato uscire dai sentieri.

Le modalità di accesso e fruizione nella Riserva sono distinte per ZONE 1 e 2 così come individuate nell'atto istitutivo e riportate nella Tavola 1.

3. Tutte le attività di fruizione devono essere svolte esclusivamente lungo i tracciati individuati nell'Allegato 3 del presente Regolamento e nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva e alle attività agricole in essere. L'Ente di gestione, per tutelare la flora, la fauna e gli habitat di interesse conservazionistico, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.
4. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e per interventi di controllo della fauna selvatica;
 - b) il campeggio e l'accensione di fuochi;
 - c) l'uso di fonti luminose, tali da recare disturbo alla fauna o non conformi a quanto disposto per le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, in attuazione della L.R. del 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico);
 - d) l'uso di sorgenti sonore fisse o mobili, quali apparecchi radio televisivi, diffusori sonori e simili al di fuori delle abitazioni a valori di emissione superiori ai 45 dB(A) nelle ore diurne e ai 35 dB(A) in quelle notturne, come fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) per le zone del territorio classificate come "Aree particolarmente protette";
 - e) il sorvolo a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) di aereomobili, inclusi quelli utilizzati per il volo da diporto o sportivo, come definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm.ii, e quelli a pilotaggio remoto, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente di gestione e comunque l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili;
 - f) l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
 - g) l'introduzione di cani, anche se al guinzaglio, e gatti.
5. È vietato il parcheggio dei veicoli fuori dalle aree debitamente segnalate (Allegato 3).
6. Soste e pic-nic sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi o in piazzole appositamente segnalate (Allegato 3) e comunque senza arrecare danno all'ambiente naturale e senza provocare disturbo alla fauna.
7. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di attività potenzialmente incidenti sugli habitat maggiormente sensibili o sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'arrampicata sportiva, la speleologia, i giochi di guerra simulata e le attività che prevedano l'uso di mezzi meccanici fuori strada (moto da cross, quad, jeep, ecc.).
8. L'Ente di gestione e il Comune non sono responsabili di eventuali danni a persone o cose occorsi durante la permanenza nel territorio della Riserva o nelle aree di sosta limitrofe o comunque funzionali alla Riserva stessa.

Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

1. All'interno della Riserva è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati di qualsiasi tipo e cilindrata, fatto salvo il transito per il raggiungimento delle abitazioni o attività produttive, per l'attività di vigilanza, per gli interventi di soccorso, per le esigenze di servizio dell'Ente di gestione, per la realizzazione di studi, ricerche o interventi autorizzati dall'Ente di gestione, nonché per i mezzi utilizzati nelle ordinarie attività agricole da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari o lavoratori.
2. L'accesso è consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità.
3. Per la sosta dei veicoli dei visitatori è disponibile, in prossimità dell'ingresso principale della Riserva (lato nord), un parcheggio appositamente segnalato.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

11.2 Accesso alla ZONA 1

All'interno della ZONA 1 l'accesso è consentito esclusivamente per esigenze di vigilanza ad opera del personale autorizzato e per finalità di ricerca scientifica, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione. L'accesso alla ZONA 1 è inoltre consentito a gruppi limitati, accompagnati da personale autorizzato dall'Ente di Gestione. Apposita segnaletica indica il punto del percorso denominato "Anello sommitale", che interessa in parte la ZONA 1, oltre il quale si potrà procedere solo se accompagnati o autorizzati dall'Ente di Gestione in ZONA 1.

11.3 Accesso alla ZONA 2

All'interno della ZONA 2 sono presenti: il sentiero geologico del Rio della Fornace, il circuito escursionistico perimetrale di Campotrerera e il sentiero dal borgo di Cerezzola a Campotrerera.

L'accesso alla ZONA 2 è consentito al personale addetto alla vigilanza, per interventi di ricerca scientifica autorizzati dall'Ente di Gestione e si intende libero per accesso ordinario di gruppi inferiori a 15 persone. L'accesso nella ZONA 2 per gruppi superiori a 15 persone fino ad un massimo di 50 partecipanti per scopi culturali e didattici è subordinato ad autorizzazione dell'Ente di gestione e all'accompagnamento di personale autorizzato.

L'autorizzazione viene rilasciata in seguito all'inoltro di domanda indirizzata al Comune, nella quale siano indicate:

- a. finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, altro);
- b. Ente o Associazione che organizza l'escursione;
- c. numero di partecipanti;
- d. giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- e. itinerario che si intende percorrere;
- f. nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.

L'accesso a gruppi che fruiscono del servizio di guide fornito direttamente dall'Ente di gestione si intende automaticamente autorizzato all'atto dell'assegnazione della guida; l'accesso a gruppi o singoli, muniti di guida fornita da altro soggetto, sarà consentito dalla conferma dell'autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.

L'accesso alla ZONA 2 è consentito ai proprietari o affittuari dei terreni, nell'ambito della conduzione delle attività consentite.

11.4 Accesso con mezzi motorizzati

Nella ZONA 1 è vietato l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di vigilanza e soccorso ad opera del personale autorizzato. L'accesso motorizzato alla ZONA 1 è consentito in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva, per motivi di ricerca scientifica e per interventi per cui ne risulti assolutamente motivata la necessità.

Nella ZONA 2 l'accesso con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente per motivi di vigilanza ambientale ad opera del personale autorizzato e per attività antincendio. L'accesso motorizzato alla ZONA 2 è inoltre consentito per lo svolgimento delle normali attività agricole, per esigenze di servizio e per eventuali interventi, tra quelli legati alla ricerca scientifica, autorizzati dall'Ente di gestione.

11.5 Monitoraggio della fruizione e limitazioni all'accesso

Per le attività escursionistiche viene effettuato un monitoraggio semestrale; se tale monitoraggio dovesse evidenziare danni all'ambiente, l'Ente di gestione della Riserva Naturale sospenderà, per i periodi che riterrà necessari, l'esercizio delle escursioni. La ripresa di queste attività sarà subordinata al recupero delle biocenosi e della integrità dei luoghi.

Potranno essere introdotte limitazioni o divieti di accesso al fine di evitare, in determinati periodi dell'anno opportunamente stabiliti, disturbi alle popolazioni faunistiche o danni alla vegetazione.

11.6 Modalità di accesso e fruizione ai sensi della D.C.P. 48 del 29/05/2014

In base a quanto disposto dalle Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, le misure regolamentari cogenti ivi definite si intendano prevalenti rispetto alle misure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, e definiscono i seguenti divieti:

- in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco- Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" e 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", oltre che delle specie floristiche di interesse conservazionistico *Camphorosma monspeliaca*, *Crocus biflorus*, *Ophrys bertolonii*, *Ophrys fuciflora fuciflora*, *Ophrys fusca fusca*, *Serapias vomeracea*, *Spiranthes spiralis*, si estende il divieto approvato con D.G.R. 1419/2013 relativo alla circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche a cavalli e mountain bike in caso di terreno allentato dalla pioggia, poiché in queste condizioni anche il calpestio da parte di cavalli e mountain bike provoca il danneggiamento del fondo; in corrispondenza di tali habitat è altresì vietato il passaggio di mezzi non motorizzati al di fuori della rete sentieristica esistente.

Art. 12 - Responsabilità

L'Ente di gestione non si assume responsabilità né risponde di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante la permanenza nell'ambito della Riserva, o delle aree di parcheggio o comunque funzionali alla Riserva stessa.

Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. All'interno della Riserva è vietato il transito con cavalli e biciclette.
2. Nel territorio della Riserva è vietato il transito pedonale al di fuori delle strade carrabili, dei percorsi escursionistici e delle aree appositamente segnalate (Allegato 3). Non sono soggetti a questo divieto il personale a servizio dell'Ente di gestione, del Comune e quello addetto alla vigilanza, nonché i proprietari o conduttori dei fondi per l'esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione può autorizzare il transito al di fuori dei percorsi per le attività legate alla ricerca, allo studio e all'educazione ambientale.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente di gestione, deve conformarsi alle specifiche tecniche riportate nel "Regolamento di immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale" adottato dall'Ente di gestione con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 20/12/2019.
2. All'interno della Riserva e in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione o da esso autorizzati.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere comunicate all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva e dell'Ente di gestione.

CAPO IV - RICERCA SCIENTIFICA

Art. 13 - Attività di ricerca scientifica

Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono approvate ed autorizzate dall'Ente di gestione, su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, in conformità con i fini istitutivi della Riserva e secondo i criteri di massima cautela.

L'Ente di gestione promuove e coordina direttamente la ricerca scientifica all'interno della Riserva, attraverso il finanziamento, il cofinanziamento o altra forma di sostegno, di specifici progetti, oppure favorendo le attività di ricerca e di studio da parte di Istituti Universitari ed Enti di Ricerca. A tal fine l'Ente di gestione fornisce le necessarie autorizzazioni all'accesso, in seguito alla presentazione di un dettagliato programma di ricerca da parte dei proponenti. Nel caso fosse richiesto il prelievo di campioni minerali e rocciosi, vegetali e/o animali, verrà indicata l'entità dei reperti che si potranno asportare.

Le attività di ricerca e di analisi non gestite e/o promosse direttamente dall'Ente di Gestione devono essere conformi alle linee di ricerca individuate in appositi programmi che l'Ente è tenuto a predisporre allo scopo di finalizzare gli studi all'approfondimento di specifiche problematiche dell'area protetta.

Art. 14 - Autorizzazione della ricerca scientifica

È consentito effettuare ricerche scientifiche in tutto il territorio della Riserva, previo nulla osta dell'Ente di gestione della RISERVA NATURALE, dietro presentazione di apposita richiesta contenente i seguenti elementi:

- a. esatta denominazione dell'Ente o Associazione che intende condurre la ricerca;
- b. finalità della ricerca;
- c. descrizione delle modalità con le quali si intendono attuare le ricerche;
- d. indicazione delle misure che verranno adottate al fine di evitare danni all'ambiente;
- e. obbligo di consegnare entro un anno dall'ultimazione della ricerca la relazione finale descrittiva dell'attività svolta, unitamente a copia delle relazioni scientifiche, studi e pubblicazioni effettuate in base ai rilievi ed alle ricerche autorizzate, impegnandosi altresì a riportare in dette relazioni studi e pubblicazioni la seguente dicitura: "Ricerca realizzata in collaborazione con la Riserva Naturale Rupe di Campotrera";
- f. elenco di tutti i partecipanti all'attività di ricerca, con indicazione degli automezzi eventualmente necessari (n° targa, ecc.);
- g. la presumibile durata della ricerca, il periodo dell'anno in cui essa sarà condotta e l'eventuale periodicità;
- h. allorché la ricerca scientifica preveda cattura o raccolta di esemplari la richiesta di autorizzazione all'Ente di gestione della RISERVA NATURALE dovrà contenere anche l'indicazione della specie o il gruppo tassonomico sui quali si intende lavorare, della presumibile quantità di esemplari da raccogliere o catturare, e dei mezzi eventualmente impiegati a tal fine, luogo di detenzione degli esemplari prelevati;
- i. nominativo del Responsabile scientifico della ricerca.

Art. 15 - Materiali e tecniche consentite

Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale

1. Le attività di ricerca e studio sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni minerali, rocciosi o vegetali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione della modalità e localizzazione del prelievo. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di campioni che potranno essere asportati.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura e prelievo di animali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
5. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti alle indagini compiute all'interno della Riserva dovrà essere inviata all'Ente di gestione e al Comune. Nelle relazioni e nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte dovrà essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera (Reggio Emilia)".

È consentita la raccolta di semi al fine di utilizzarli per vivai e, ove necessario, per il ripopolamento.

La raccolta dei semi è consentita solo su richiesta presentata da vivai qualificati e certificati per la produzione di specie autoctone e per l'utilizzo in interventi di rinaturalizzazione o di ripristino ambientale in aree della Riserva o limitrofe.

È consentito l'uso del retino per la cattura di esemplari di invertebrati, nonché l'asportazione di una minima quantità di suolo e di lettiera.

È consentita la temporanea recinzione di aree di limitata superficie per ricerche sul dinamismo della vegetazione, di carattere quantitativo e di biologia di popolazioni.

È consentito lo spostamento di sassi e di macigni, per la ricerca sulla fauna, con l'avvertenza di riporre i sassi al loro posto una volta effettuate le osservazioni e la raccolta di campioni.

Ove sia necessario l'impiego di trappole per la cattura di vertebrati, per prelievo di campioni di sangue, inanellamento, apposizione di collari, marcatura, esse devono essere di tipo incruento e gli esemplari devono essere rilasciati nei luoghi di cattura.

È consentito l'uso di lampade dirette alla raccolta notturna di Artropodi.

L'uccisione di uccelli e mammiferi è assolutamente vietata; è consentita deroga soltanto per i micromammiferi (esclusi i pipistrelli) nel caso ove sia dimostrata la necessità di studi osteologici ai fini della ricerca tassonomica.

Art. 16 - Produzione di risultati scientifici

Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute, entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate), dovrà essere inviata all'Ente di gestione. Nelle relazioni e negli elaborati a stampa relativi alla Riserva Naturale dovranno essere specificate la date o i periodi di osservazione e dovrà essere indicata la collaborazione con l'Ente di gestione.

CAPO V - ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 17 - Attività agricolo-pastorali

17.1 Disposizioni generali

Nella ZONA 1 è vietato il pascolo e la messa a coltura dei terreni non adibiti all'agricoltura alla data di istituzione della Riserva.

Nella ZONA 2 non è consentito praticare la pastorizia e l'allevamento brado, salvo particolare autorizzazione dell'Ente di Gestione.

17.2 Utilizzo di liquami, fertilizzanti e sostanze chimiche di sintesi

All'interno della Riserva non è consentito lo spandimento di liquami suini, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi ed ogni altra sostanza chimica tossica o inquinante.

CAPO VI - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO E DI TIPO INFRASTRUTTURALE

Art. 18 - Attività consentite

18.1 Attività consentite nella ZONA 1

Nella ZONA 1 della Riserva è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura di terreni attualmente non adibiti all'agricoltura.

18.2 Attività consentite nella ZONA 2

Nella ZONA 2 della Riserva è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura di terreni attualmente non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione senza aumento di volume e di superficie.

Art. 19 - Interventi su manufatti esistenti

Nell'esecuzione degli interventi occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti entro la tempistica stabilita dal progetto; eventuali cambiamenti nei tempi e modi di esecuzione verranno comunicati dall'Ente di gestione alla Ditta esecutrice dei lavori mediante comunicazione scritta;
- b. i lavori devono svolgersi nei tempi e nei modi più opportuni per arrecare il minimo disturbo possibile alla fauna, con particolare attenzione al periodo riproduttivo;
- c. nel caso sia richiesto il reperimento e messa a dimora di piante, dovrà essere assicurata la fornitura delle specie effettivamente richieste, provenienti, se necessario, esclusivamente da vivai locali;
- d. nel caso in cui le ditte, nel corso dei lavori, venissero causati danni al patrimonio naturale esistente, essi dovranno essere rifusi all'Ente di gestione, riducendo altresì in ripristino, a proprie spese quanto danneggiato.

Art. 20 - Valutazione di incidenza

I piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le attività da effettuarsi nella Riserva sono sottoposti a valutazione di incidenza rispetto alle specie e agli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e delle LL.RR. 7/2004 e 6/2005 e s.m. nonché delle direttive regionali in materia¹.

CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA

Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui al Capo IV del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in specifiche misure ed interventi:
 - a) recupero delle zone umide non più utilizzate a fini agricoli in funzione della tutela della biodiversità;
 - b) gestione conservativa dei prati stabili polifiti da foraggio;
 - c) gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

¹ V. delibera di G.R n. 1191 del 30/07/2007

Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art. 20 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono quelle incluse in zona 1 e altre aree di interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche, nonché le aree su cui insistono strutture e infrastrutture per la fruizione e gestione della Riserva (aree di sosta, sentieri, ecc.).
2. Al fine di incrementare le conoscenze naturalistiche e potenziare l'offerta didattica e turistica i beni prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono reperti mineralogici di particolare rilevanza provenienti dal territorio della Riserva, nonché documentazione fotografica e cartacea, di varia natura e periodo, a testimonianza delle lavorazioni e trasformazioni avvenute nel territorio della Riserva negli ultimi decenni.

CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 22 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo e dal Regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi del Comune e delle altre forme associative di cui alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e ss.mm.ii.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 6/2005, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo della Riserva e del Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto all'Ente di gestione dal Comune o dagli altri Enti cui competano i Piani, Regolamenti e programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta

Art. 21 - Nulla-osta

Interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, restano comunque sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005 ed in applicazione delle direttive regionali in materia². Qualora tali interventi, impianti, opere ed attività siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, il nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

² V. delibera di G.R. n. 343 dell'08/02/2010

Art. 22 - Parere di conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 6/2005. Qualora tali piani siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2004, il parere di conformità viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art.24 del presente Regolamento.

Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art 49, comma 1, della L.R. 6/2005 e secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8 febbraio 2010, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento.
2. Sono soggetti al nulla-osta tutti gli interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento, di cui ai successivi commi 5 e 6, o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
3. L'istanza di nulla-osta, completa degli elaborati tecnico-progettuali e della documentazione a corredo, come previsti dalla D.G.R. 343/2010, deve essere inviata dall'interessato all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 4).
4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
5. Non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (nulla-osta o comunicazione) gli interventi, impianti, opere e attività qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
 - a) interventi a cura dell'Ente di gestione, ovvero dell'Ente da questi delegato, per l'attuazione delle finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva e nelle leggi inerenti alle Aree protette, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dall'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, dall'art. 3 della L.R. 24/2011 e dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015, n 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
 - b) interventi a cura dell'Ente di gestione previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di gestione del Sito Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di gestione;
 - c) interventi definiti all'interno di Piani o Programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005;
 - d) attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola attuati nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o il danneggiamento di elementi naturali e seminaturali (sorgenti, zone umide naturali e artificiali, fossi, siepi, esemplari arborei di pregio, filari alberati, piantate, arbusteti, boschetti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati stabili, pascoli e muretti a secco) e l'allestimento di serre mobili stagionali di piccole dimensioni destinate all'uso domestico, purché sprovviste di strutture in muratura;
 - e) interventi di taglio, potatura, spalcatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;
 - f) manutenzione ordinaria di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali: segnaletica verticale e orizzontale dei tracciati escursionistici, punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi,

panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;

g) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che non prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti superiore a 50 unità.

6. Sono soggetti alla sola procedura di comunicazione, alle condizioni e con le modalità indicate ai commi seguenti, gli interventi, impianti, opere e attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio, che rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) interventi edilizi riguardanti opere interne, progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroterri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);

b) interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroterri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);

c) messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), integrati o posti in aderenza alle coperture degli edifici esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;

d) messa in opera e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni permeabili, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici;

e) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (incluse le strade vicinali e interpoderali), compresa la manutenzione della pavimentazione e delle eventuali opere di sostegno, la realizzazione e manutenzione della segnaletica, barriere protettive e staccionate, la realizzazione e manutenzione di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica (tombini, taglia-acqua, cunette, ecc.), nonché gli interventi di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente, purché effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;

f) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi escursionistici (Allegato 3) e della relativa segnaletica, nonché di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali punti di sosta (tavoli, panchine, cestini porta rifiuti, portabiciclette, bacheche, ecc.), staccionate, passerelle e ponticelli;

g) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche e altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc. oltre alla potatura e il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al presente punto devono essere praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi

dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;

- h) interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio. La comunicazione non è dovuta per le normali pratiche agrosilvopastorali;
- i) interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e ss.mm.ii.;
- j) interventi aventi carattere di urgenza necessari a rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nella fattispecie gli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo possono essere realizzati dal momento della presentazione della comunicazione;
- k) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti compreso tra 50 e 100 unità.

- 7. La presentazione della comunicazione, corredata dalla asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica elencata nel comma precedente e dalla relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera o attività, è inviata da parte dell'interessato, tramite posta elettronica certificata, all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 5).
- 8. Per gli interventi, impianti, opere o attività soggetti alla procedura di comunicazione l'Ente di gestione, entro trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione, controlla la completezza della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.
- 9. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi

- 1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti nel presente articolo.
- 2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
- 3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
- 4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Tali indennizzi sono corrisposti in base ai criteri ed ai parametri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 15 aprile 2019 e aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 23 novembre 2020.

5. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

Art. 26 Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005 la sorveglianza del territorio della Riserva è compito dell'Ente di gestione.
2. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
3. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui ai precedenti commi nei limiti del territorio della Riserva e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
4. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

Art. 23 - Consultazione dei portatori di interesse locali

L'Ente di Gestione della Riserva, al fine di garantire la partecipazione dei portatori di interesse locali, può organizzare assemblee pubbliche per illustrare le attività svolte e per discutere le modalità di attuazione delle attività in programma. La cittadinanza viene informata delle assemblee mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche della Riserva e del Comune e a mezzo stampa. Le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, le organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato, nonché le associazioni del volontariato e ricreative locali e altri soggetti da individuare anche in base al tipo di attività in programma, sono invitati mediante lettera.

Su argomenti specifici, come ad esempio la realizzazione di misure agroambientali, la Riserva può avviare processi di Agenda 21 Locale.

CAPO VII - ACQUISIZIONE DI BENI

Art. 24 - Acquisto reperti e documentazioni

L'Ente di gestione potrà procedere, nell'ambito delle previsioni di spesa autorizzate, all'acquisto di reperti o materiali vari utili per attività di educazione ambientale e/o turismo naturalistico.

Trattasi, nello specifico, dell'acquisizione di reperti mineralogici di particolare rilevanza provenienti dall'area della Riserva, in possesso di escavatori o collezionisti privati, documentazioni fotografiche, cartacee, studi e pubblicazioni inerenti la Riserva Naturale, attrezzature e materiali vari per l'esercizio dell'attività di educazione ambientale.

L'acquisto viene effettuato direttamente tramite determina in favore del cedente; che dichiara espressamente un'apposita valutazione di congruità della spesa d'acquisto sottoscritta dal Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 25 - Acquisizione immobili

L'Ente di gestione della Riserva Naturale può attivare il processo di acquisizione degli immobili ricadenti nel territorio della Riserva, attraverso l'esproprio per pubblica utilità. L'Ente di gestione, inoltre, può esercitare il diritto di prelazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

Il diritto di prelazione dell'Ente di gestione viene dopo quello a favore dei coltivatori diretti e figure assimilate di cui alla L.R. n. 590/65 e successive disposizioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 90 giorni dalla notifica della proposta di alienazione dell'immobile. Essa deve essere corredata dalla descrizione catastale del bene, dalla data di trasmissione del possesso, dal prezzo e dalle relative modalità di pagamento.

Qualora non si provveda alla notificazione ovvero il prezzo indicato nella proposta risultasse superiore a quello della effettiva cessione, l'Ente di gestione può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

CAPO VIII - DIVIETI E SANZIONI, ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 26 - Attività non consentite

Al fine di evitare disturbo alle Comunità viventi e/o danneggiamenti al contesto ambientale della Riserva, nelle "Norme di attuazione e tutela dell'Atto Istitutivo della Riserva (Delib. del Consiglio Regionale n. 1268 del 13/10/99) e sua modifica (deliberazione assembleare della Regione Emilia Romagna n. 67 del 6. dicembre 2011) sono indicate le seguenti attività soggette a limitazioni o non consentite, articolate per zona a differente grado di tutela:

ZONA 1 (corrispondente alle aree centrali della Riserva dove sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti a maggiore grado di xericità)

Sono vietati:

- a. qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;
- b. l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici affioranti e su quelle ricoperte da suolo, fatte salve le esigenze di manutenzione dei percorsi esistenti;
- c. l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
- d. la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di nidi, uova, nidiate, cucciolate e tane;
- e. il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
- f. l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti;
- g. l'accensione di fuochi;
- h. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera, nonché il taglio del sottobosco;
- i. la raccolta di funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco;
- j. l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- k. l'attività di pascolo;
- l. l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio;
- m. l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità previste all'art. 9 (Tutela del paesaggio e degli habitat) e fatte salve le altre normative vigenti in materia. Fino all'approvazione del Programma di Tutela e

Valorizzazione, l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato (ex art. 2 della Delibera C.R. n. 2354/95) e sentito l'Ente di gestione della Riserva;

- n. l'accesso pedonale è consentito esclusivamente lungo i sentieri esistenti. Il Programma di Tutela e Valorizzazione ne regola le forme, modi e tempi nel capitolo 5, al capo I, "accessibilità e fruizione", all'art. 1, 2 e 3.

ZONA 2 (comprendente la residua superficie della Riserva)

Valgono i divieti di cui alle lettere b), c), e f) dettati per la ZONA 1 e le seguenti norme:

- a. l'utilizzo del bosco e il pascolamento sono consentiti secondo le modalità previste all'art. 8 "Tutela del paesaggio e degli habitat" e all'art. 11 "attività agricole pastorali" e fatte salve le altre normative in materia; l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato in materia ed ottenute le eventuali ulteriori autorizzazioni in ordine a Valutazione d'incidenza e Nulla Osta;
- b. è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione senza aumento di volume né di superficie;
- c. l'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente:
- lungo le strade vicinali e interpoderali secondo le norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti più restrittivi emanati dall'Ente di gestione della Riserva;
 - al di fuori dei luoghi precedenti, per lo svolgimento delle normali attività agricole, per esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente di gestione.

Oltre ai divieti indicati precedentemente, in tutto il territorio dell'area protetta non è consentito:

- a. compromettere la tranquillità dei luoghi a causa di emissioni sonore, schiamazzi e disturbi acustici in generale;
- b. accedere con cavalli e biciclette;
- c. esercitare attività sportive agonistiche;
- d. introdurre armi, esplosivi o altri mezzi di cattura, portare armi se non per difesa personale e con la prescritta autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza;
- e. praticare il campeggio;
- f. accendere fuochi;
- g. introdurre cani, anche se al guinzaglio;
- h. abbandonare rifiuti;
- i. l'utilizzo di sostanze chimiche di qualsiasi natura, se non per motivate esigenze di studio e tutela, sentito il parere del comitato tecnico scientifico;
- j. la costruzione di qualsiasi opera di edificazione, baracche e capanni, anche temporanei ad eccezione degli interventi necessari per le finalità della riserva;
- k. realizzare scarichi, canalette e fossati di qualsiasi tipo;
- l. effettuare prelievi di acqua, fatti salvi quelli finalizzati al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna;
- m. procedere all'apertura di cave, discariche ed interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area;
- n. effettuare l'addestramento dei cani.

Art. 27 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale nonché le sanzioni contemplate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale, i Piani settoriali Regionali, la L.R. 2/77, la L.R. 7/83, la L.R. 13/84, la L.R. 24/91, la Legge 157/92, la Legge 37/94, la L.R. 8/94, la L.R. 27/94, la L.R. 6/96, il D.Lgs. 42/2004, la L.R. 7/2004, il D.Lgs. 152/2006, le ordinanze sindacali di tutela ambientale degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 ed altre eventuali, sono previsti nei confronti di chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Programma di tutela e valorizzazione della Riserva, nel provvedimento istitutivo della Riserva, nelle varie altre normative sopra esposte o comunque vigenti nel territorio della Riserva, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed il ripristino del danno e/o delle condizioni preesistenti a spese del trasgressore; per eventuali sanzioni penali si rimanda agli specifici casi normativi.

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale, e le sanzioni previste dalle norme vigenti, a chiunque violi le prescrizioni e divieti delle presenti norme regolamentari, nonché quelli previsti dal provvedimento istitutivo della Riserva Naturale, ai sensi dell'Art. 60 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm. è applicata una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre all'obbligo del ripristino a spese del trasgressore.

Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono stabilite dall'Ente di gestione, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta da:

- a. natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
- b. entità del danno effettivamente causato;
- c. pregio del bene coinvolto.

Le sanzioni pecuniarie, affinché siano rispettate le finalità specifiche di istituzione della Riserva Naturale Rupe di Campotrera, sono così determinate:

- a. da € 25,00 a € 250,00 per l'estirpazione o il danneggiamento di ogni esemplare di specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali. In dettaglio si rimanda alle specie appartenenti all'elenco della flora protetta regionale (quelle presenti nella Riserva della Rupe di Campotrera sono elencate nel capitolo 3 "vegetazione e flora" paragrafo 3.4.5) e alle specie rare citate nella delibera regionale n. 1268 del 13.10.99 di istituzione della Riserva Naturale Rupe di Campotrera tipiche della particolare collocazione geografica, della varietà degli ambienti e degli habitat e della selettività dei nutrienti presenti nel terreno, affinché si possano tutelare nei loro siti e habitat così specifici;
- b. da € 500,00 a € 5.000,00 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali; lo stato di generale rinaturalizzazione che caratterizza l'area, unitamente alla presenza di numerosi recessi naturali e di alte pareti verticali, rende l'ofiolite di Campotrera rilevante anche dal punto di vista faunistico: è luogo di rifugio e riproduzione di vari uccelli rapaci di cui 4 specie di uccelli sono elencati nell'allegato 1 della direttiva 79/409 CEE (Tottavilla, Succiacapre, Averla piccola, Ortolano);
- c. da € 2.000,00 a € 20.000,00 per la realizzazione di ogni opera o di interventi di trasformazione geomorfologia non autorizzati, ivi compresa l'apertura di nuove piste forestali, la realizzazione di discariche di rifiuti ed attività edilizie, al fine di poter tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in particolare gli affioramenti mineralogici di datolite, per garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi e per assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica e ambientale dell'area.

Vengono inoltre fissate le seguenti sanzioni particolari:

- a. da € 250,00 a € 1.500,00: introduzione di specie vegetali o animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi (cactaceae, capre);
- b. da € 250,00 a € 1.500,00: raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dalla Riserva Naturale, compresi gli animali abbattuti.

Competente all'irrogazione della sanzione e l'Ente di Gestione della Riserva stessa.

Art. 27 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., a chiunque violi le norme dell'atto istitutivo della Riserva, del presente Regolamento e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta (Allegato 2);
 - b) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'asportazione di ogni campione di fossili, minerali e concrezioni;
 - c) da Euro 250,00 ad Euro 2500,00 per l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone all'interno della zona 1 o in aree di elevato interesse naturalistico;
 - d) da Euro 250,00 ad Euro 2500,00 per la conversione o il danneggiamento dei prati stabili polifiti da foraggio;
 - e) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
 - f) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
 - g) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
 - h) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
 - i) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione che li destina a favore della gestione della Riserva.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Nella more della entrata in funzione di tali enti la competenza spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.

I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'ente di gestione della Riserva.

Per le procedure di irrogazione della sanzione si applicano le norme del D.LGS 152/2006, della LR 28.04.84, n. 21, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24.11.81, n. 689.

Art. 28 - Vigilanza

28.1 Controllo generale

Il controllo generale del territorio consiste nell'osservare e rilevare dati, informazioni, fatti, fenomeni, azioni, che riguardino in vario modo l'area della Riserva Naturale, sia nel contesto naturale che relativamente alla presenza dell'uomo.

Oltre che dai soggetti giuridicamente deputati alla vigilanza in senso stretto, indicati al successivo punto, l'osservazione della regolarità del territorio e dei comportamenti può essere esercitata da soggetti di vario tipo frequentatori della Riserva o dei territori limitrofi: componenti, incaricati e collaboratori dell'Ente di Gestione, ricercatori e studiosi, proprietari dei terreni, residenti in zona, visitatori stessi, ecc.

Ogni elemento o informazione va, nei limiti del possibile e quanto prima, segnalata in forma verbale o scritta ai soggetti deputati alla vigilanza e/o all'Ente di Gestione.

28.2 Vigilanza e sorveglianza

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 6/2005 la vigilanza amministrativa e la sorveglianza del territorio della Riserva è compito della Provincia di Reggio Emilia quale Ente di Gestione della Riserva.

Tali attività, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005, sono svolte mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale (art. 12, comma 2, lettera c) della L.R. 24/2003), strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente, nonché eventualmente, attraverso apposite convenzioni, il Corpo Forestale dello Stato, raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di Gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre aree protette del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Nei limiti delle loro competenze e disponibilità, i soggetti precedentemente specificati dovranno inoltre auspicabilmente contribuire alle seguenti attività a servizio della Riserva:

- a. segnalazione all'Ente di Gestione di dati e informazioni di vario tipo riguardanti il territorio della Riserva;
- b. azioni e opere informative, divulgative, didattiche sugli aspetti ambientali della Riserva e sulle caratteristiche dell'Area Protetta, sotto il coordinamento dell'Ente di Gestione;
- c. collaborazione ad operazioni, interventi, iniziative, manifestazioni previsti dal Regolamento e/o disposti dall'Ente di Gestione.

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla L.R. 6/2005, il personale proprio della Provincia di Reggio Emilia, quale Ente di Gestione della Riserva, avente funzioni di Polizia amministrativa locale (art. 12, comma 2, lettera c) della L.R. 24/2003), le strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e, mediante apposita convenzione, le Guardie Ecologiche Volontarie e le Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie riconosciute.

8. Per le violazioni in materia di prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/1977 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.

9. Per le violazioni in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art.1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);
- b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art.2 della L. 950/1967;
- c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art.3 della L. 950/1967.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'Art.13 della legge 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

CAPO IX - ATTIVITÀ DELL'ENTE DI GESTIONE IN MATERIA DI INCENTIVI, INDENNIZZI, CONVENZIONI

Art. 29 – Indennizzi

All'interno della Riserva Naturale della Rupe di Campotrera vengono riconosciuti indennizzi riguardanti i danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica e la perdita di produttività conseguente alla protezione e sviluppo di siepi, boschi, arbusti e mantenimento dei prati polifiti in genere. In materia di indennizzi valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 59 della L.R. 6/2005 nonché l'art. 15 della L. n. 394/91.

29.1 Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica

I danni arrecati dalla fauna selvatica sono indennizzati in base ai criteri e ai parametri previsti dall'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Emilia in seguito alla presentazione di documentazione e modulistica nelle modalità richieste dalla stessa Provincia.

29.2 Indennizzi per la perdita di produttività per tutela del patrimonio vegetale ed ecosistemico

Per quanto attiene agli indennizzi riguardanti la perdita di produttività conseguente alla protezione e sviluppo di siepi arbusti e boschi, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri di seguito descritti.

a. Definizioni

Si definiscono alberi tutte le essenze che sviluppano un tronco superiore ai due metri dal piano di campagna prima delle diramazioni; si definiscono arbusti le essenze il cui tronco ha una variazione in altezza da metri uno sino a metri due prima di diramarsi; si definiscono cespugli tutte le essenze la cui diramazione avviene immediatamente al di fuori del terreno e non oltre il mezzo metro di altezza fuori terra del tronco.

b. Criteri generali

Per la riduzione o mancato raccolto originato dalle norme di tutela presenti all'interno della legge istitutiva della Riserva si adottano, quale criterio di valutazione economica dei danni, i mezzi espressi dalla CCIAA di Reggio Emilia per i prodotti agricoli e per l'annata corrente, mentre per quantitativi medi di produzione si adottano i dati medi di resa del prodotto agricolo per ettaro e per l'annata corrente indicata dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione di Reggio Emilia.

c. Ombreggiatura

Elemento principale di tutela è il divieto di taglio di alberi ed arbusti singoli, in gruppo o in filare, presenti nella Riserva. L'ombreggiatura di tali essenze è causa di diminuzione del prodotto coltivato nei terreni circostanti che si ritiene di indennizzare nel seguente modo:

- per il mancato raccolto, prodotto da ombreggiatura di alberi o siepi, di proprietà posizionate sul lato sud del terreno in oggetto, si ritiene di valutare una diminuzione del 25% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura;
- per alberi o siepi, di proprietà poste sul lato est del terreno in oggetto si valuta una diminuzione del 5% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura;
- per alberi o siepi, di proprietà poste sul lato ovest del terreno in oggetto si valuta una diminuzione del 15% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura;
- nulla è dovuto se gli alberi e/o siepi di proprietà sono posizionati sul lato nord del terreno in oggetto.

La superficie di terreno su cui calcolare l'indennizzo sarà ottenuta facendo la media delle estensioni dell'ombra misurata alle ore 13 a metà dei mesi di maggio, giugno e luglio.

d. Divieto di taglio di alberi in proprietà privata

Per il mancato reddito dovuto al divieto di taglio degli alberi in proprietà privata è previsto un indennizzo annuale, formato dall'incremento legnoso percepito. Tale indennizzo è corrispondente a quell'adottato dalla Regione Emilia Romagna nel Piano di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 Misura 214 Azione n. 9.

e. Caduta accidentale di alberi in proprietà privata

Per i danni al raccolto, causati dalla caduta accidentale di alberi, rami od arbusti in proprietà privata, originatesi in seguito a morte naturale dell'essenza, da calamità naturali oppure da incidenti fortuiti di varia natura si procederà ad una valutazione dei danni, tenendo presente le modalità di valutazione economica espresse dalla CCIAA.

Art. 30 – Incentivi

Nell'ambito della Riserva Naturale di Campotrerera, sono ammissibili ad incentivo le seguenti azioni:

- a. mantenimento di prati polifiti esistenti, qualora sia intenzione del proprietario abbandonare ogni pratica di sfalcio;
- b. manutenzione di aree boscate esistenti, al fine di rimuovere eventuali fitopatologie con opere colturali di minimo impatto, favorendo anche l'applicazione delle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
- c. contenimento di vitalba ed altri rampicanti che creano alterazioni all'assetto dei boschi;
- d. realizzazione e potenziamento di complessi arbustivi in funzione di ecotono a margine dei boschi;
- e. manutenzione di sentieri previsti dal programma di tutela e valorizzazione;
- f. manutenzione delle siepi esistenti;
- g. attivazione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci.

Il riconoscimento degli incentivi viene effettuato sulla base di una specifica istruttoria che comporta la predisposizione di un'apposita scheda contenente:

- a. estremi della proprietà;
- b. localizzazione su estratto CTR 1:5000 del luogo di intervento;
- c. rilievo in scala particolareggiata del contesto ambientale per la cui conservazione e/o miglioramento è previsto incentivo;
- d. esauriente documentazione fotografica;
- e. rilievo della superficie di intervento;
- f. data di sopralluogo prima e dopo l'intervento;
- g. firma congiunta dell'incaricato della predisposizione della scheda e della proprietà.

La valutazione degli incentivi che comportano la attuazione di opere ed azioni dirette è fatta in base al prezzario regionale delle opere forestali, per quanto attiene la conservazione e manutenzione di siepi e/o avviamento ad alto fusto, nonché agli indici di mancato raccolto predisposti dalle Associazioni di categoria agricola.

L'incentivo viene conferito nella misura del 50% all'atto dell'approvazione della determina e il restante 50% all'ultimazione dell'intervento, previo sopralluogo di verifica che certifichi la corretta esecuzione di quanto previsto.

Gli incentivi verranno riconosciuti direttamente dalla proprietà, che avrà facoltà di procedere in prima persona o tramite terzi all'effettuazione delle opere. Per accedere agli indennizzi è obbligatorio aver seguito un apposito corso di formazione che espliciti le corrette modalità di intervento, predisposto a cura dell'Ente di Gestione.

All'atto del riconoscimento del 50% dell'indennizzo, dovrà essere fatto sottoscrivere alla proprietà un disciplinare che descriva in modo dettagliato le opere e gli interventi che devono essere eseguiti, da sottoscrivere da parte del beneficiante. Gli interventi di cui ai precedenti punti a)-g) devono essere realizzati sulla base di appositi progetti esecutivi redatti dall'Ente di gestione sentito il Comitato Tecnico Scientifico. L'Ente di gestione dovrà seguire le varie fasi di esecuzione affinché sia garantito il rispetto di tempi e modalità previste nel disciplinare.

Art. 31 – Convenzioni

31.1 Convenzioni per servizi, studio e ricerca

Tutti i rapporti di coinvolgimento di Associazioni, Enti od organismi che svolgono servizi o attività di studio o ricerca all'interno della Riserva sono oggetto di specifica convenzione. Ogni convenzione avrà durata annuale, rinnovabile alla scadenza, fino all'ultimazione del rapporto collaborativo.

Le convenzioni dovranno contenere il disciplinare della mansioni da svolgere, orari, tempi, modalità di esecuzione, sulla base dei moduli esemplificativi che si allegano. Per quanto attiene le convenzioni attinenti attività di ricerca scientifica da effettuarsi all'interno dell'area protetta, essa dovrà contenere:

- a. estremi dell'Ente richiedente l'esercizio di attività di ricerca o studio;
- b. indicazione del referente delegato da parte dell'Ente;
- c. descrizione sommaria della tipologia di studio o ricerca che si intende effettuare;
- d. localizzazione su carta CTR 1:5000 dell'area in cui si intende effettuare lo studio/ricerca, e. valutazione, a cura dell'Ente proponente della Ricerca, di possibili danni o effetti sull'ambiente che possono conseguire all'esecuzione della ricerca e delle misure di minimizzazione che si intendono attuare;
- f. tempi di esecuzione dello studio/ricerca;
- g. descrizione delle modalità con cui si intendono effettuare gli studi/ricerche;
- h. sottoscrizione dell'obbligo di consegna all'Ente di Gestione di copia degli esiti dello studio/ricerca nonché degli eventuali campioni prelevati a fini di studio: questi ultimi dovranno essere ritornati all'Ente di Gestione sotto forma di materiale documentario riordinato e raccolto entro apposite cassette;
- i. computo dell'eventuale cauzione da riconoscere all'Ente di Gestione per l'effettuazione dello studio/ricerca, la cui entità è da valutare in relazione al tipo di attività che si intende svolgere;
- j. indicazione della data;
- k. firma di sottoscrizione impegno da parte del titolare della ricerca o suo delegato;
- l. firma di convalida dell'Ente di Gestione.

Art. 32 – Affidi

È facoltà dell'Ente di Gestione consentire l'affidamento ad Enti od organismi di ricerca, centri di educazione ambientale, associazioni e/o privati ecc. materiale, oggetti, reperti vari, provenienti dall'area della Riserva Naturale e derivati a seguito dell'effettuazione di studi, ricerche e attività varie consentite ed autorizzate all'interno dell'area protetta.

Ai fini dell'attuazione dell'affido deve essere stipulato un apposito verbale di consegna, che contempra quanto segue:

- a. estremi dell'Ente di gestione;
- b. organismo e/o privato al quale è consentito l'affido;
- c. descrizione sommaria del bene di cui è consentito l'affido;
- d. fotografia del bene;

- e. descrizione delle modalità di rinvenimento o prelievo del bene;
- f. certificazione da parte dell'affidatario della proprietà all'Ente di quanto oggetto dell'affidamento;
- g. indicazione del periodo in cui è consentito l'affido (specificando che esso non potrà comunque superare la durata di anni 5);
- h. firma del delegato dell'Ente di gestione;
- i. firma per accettazione del delegato/rappresentante dell'affidatario;
- j. data di sottoscrizione.

L'atto dovrà essere registrato od inviato per accettazione con R.R.R. da parte dell'affidatario.

CAPO X - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA RISERVA

Art. 33 - Istituzione e costituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale "Rupe di Campotrera" è stato costituito, contestualmente alla Riserva, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2206 del 30 novembre 1998, nel rispetto di quanto fissato dalla L.R. 11/1988.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 07/08/2001 è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico della Riserva Naturale della Rupe di Campotrera.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da n. 6 membri laureati esperti in scienze naturali, botaniche, forestali, biologiche, geologiche, in pianificazione territoriale ed architettura, e da un rappresentante nominato dal sindaco del Comune di Canossa.

Spetta all'Ente di gestione procedere alla nomina ed eventuale sostituzione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente di gestione informa gli organismi regionali dell'avvenuta costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del presidente.

Art. 34 - Insediamento

La seduta per l'insediamento del Comitato Tecnico Scientifico viene convocata dal sindaco del Comune di Canossa.

Il Comitato Tecnico Scientifico, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente. Ogni componente del Comitato Tecnico Scientifico può votare per un solo nome. È eletto il membro che attiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 35 - Convocazione

Il presidente, in intesa con l'Ente di gestione, convoca il Comitato Tecnico Scientifico, ne formula l'ordine del giorno e presiede alle relative adunanze.

Il presidente dirige il Comitato Tecnico Scientifico. In caso di sua assenza o di impedimento, le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono presiedute dal membro più anziano fra i presenti.

L'Ente di gestione, tramite i suoi uffici, si rende disponibile a far pervenire ai membri del Comitato Tecnico Scientifico la convocazione delle riunioni predisposte dal presidente, per lettera e con adeguato preavviso.

Art. 36 - Funzionamento

È richiesta la presenza di un numero di membri pari almeno alla metà più uno dei componenti. Le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 37 - Partecipazione e accesso ai documenti amministrativi

Il Comitato Tecnico Scientifico può invitare ai propri lavori persone estranee all'organismo stesso, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 38 - Segreteria

Il segretario del Comitato Tecnico Scientifico è una figura di supporto indicata dall'ente di gestione.

Il segretario redige i verbali delle riunioni che, sottoscritti dal presidente e dal segretario a cura del presidente, sono trasmessi in copia all'ente di gestione e conservati presso gli uffici dell'Ente di gestione.

Art. 39 - Attribuzioni

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita i propri compiti di natura consultiva e propositiva espressamente attribuitigli dalla L.R. n. 6/2005, nonché dalla deliberazione regionale istitutiva della Riserva Naturale "Rupe di Campotrera".

I pareri sono comunque sempre obbligatori, ancorché non vincolanti nelle seguenti ipotesi:

- a. adozione del programma di tutela e valorizzazione e della riserva;
- b. ogni intervento o azione che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto e sugli equilibri ambientali della Riserva;
- c. progetti di restauro ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale ed infrastrutturali;
- d. autorizzazioni per attività di ricerca scientifica.

Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte all'Ente di gestione, accompagnate da relazioni illustrative su iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza, alla fruizione compatibile con l'ambiente, nonché alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio della riserva stessa.

Art. 40 - Sedute del comitato

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce ogni qual volta è necessario esprimere il parere di cui al precedente art. 36 o su altri temi proposti dall'ente di gestione. Comunque, nel corso dell'anno il Comitato Tecnico Scientifico dovrà obbligatoriamente riunirsi almeno una volta.

Art. 41 - Durata in carica e decadenza

I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica tre anni e sono rinnovabili; decadono dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni del comitato.

Art. 42 - Disposizioni finali

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dalla L.R. n. 6/2005 e dagli atti istitutivi della riserva.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del punto 4, lettere da a) a e), e del punto 5 del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATI

Tavola 1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA

ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA (ortofoto AGEA 2008)

ALLEGATO - SCHEMA TIPO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ALLEGATI

Allegato 1 – Inquadramento territoriale

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Allegato 3 – Carta dell'accessibilità e della fruizione

Allegato 4 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta

Allegato 5 – Modulo per invio di comunicazione